

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Puglia – Lecce – I Sezione – 7 febbraio 2013, n. 289.

In caso di assenza di donne all'interno della maggioranza consiliare, il Sindaco non può ritenersi tout court esonerato dall'obbligo di nomina di assessori di sesso femminile, occorrendo invece che egli svolga un minimum di indagini conoscitive, tese ad individuare, all'interno della società civile, personalità femminili in possesso di quelle qualità, doti professionali nonché condivisione dei valori etico-politici della maggioranza, necessarie per ricoprire l'incarico di componente della giunta comunale. Pertanto il decreto di nomina di una giunta che non dia motivazione nel punto della mancata nomina di assessori di sesso femminile è illegittimo.

Omissis.

Con i decreti in epigrafe il neoeletto Sindaco del Comune di ... ha proceduto a nominare assessori gli odierni resistenti, procedendo così alla formazione e all'insediamento di una giunta composta di soli uomini, ai quali ha poi attribuito specifiche deleghe.

Detti decreti sono stati impugnati dai ricorrenti, che ne hanno eccepito l'illegittimità per violazione dell'art. 23 Carta dei Diritti Fondamentali UE; artt. 3-51 Cost., 6 co. 3, d.lgs. n. 267/2000, art. 48 Statuto Comune di ...; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria.

All'udienza del 12.12.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con l'unico motivo di ricorso, variamente articolato, deducono le ricorrenti A., P. e M. - la cui legittimazione ad agire non è revocabile in dubbio, essendo la A. e la F. due cittadine candidate alle ultime elezioni comunali, e la M. consigliera regionale di parità - l'illegittimità degli impugnati provvedimenti, per violazione della normativa in tema di parità dei sessi nell'accesso alle cariche politiche.

L'assunto è fondato.

Questo Collegio, con sentenza n. 1162/2012, ha rinvenuto il fondamento del principio di parità dei sessi nell'accesso alle cariche elettive in una serie di previsioni normative, operanti a livello così sovranazionale come interno.

In particolare, a livello comunitario, rilevano gli artt. 21-23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - che ai sensi dell'art. 6 TUE ho lo stesso valore giuridico dei Trattati - i quali da un lato escludono ogni forma di discriminazione a qualunque livello sociale e politico, e sotto altro profilo impongono di assicurare in ogni campo la parità tra uomini e donne.

Nell'ambito dell'ordinamento interno, l'art. 51 Cost., nel testo novellato dalla legge costituzionale n. 1 del 2003, prevede che, al fine del pari accesso dell'uno o dell'altro sesso alle cariche elettive, *"la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini"*.

Tale principio è poi ribadito dall'art. 117, co. 7 Cost., per quel che attiene alla composizione degli organi di governo regionale.

A livello di legislazione ordinaria, poi, l'art. 6, co. 3 d.lgs. n. 367 del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali - TUEL) prevede espressamente che: *"gli Statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ... e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune e della Provincia"*.

Così definite le coordinate normative di riferimento, occorre ora verificare, in concreto, la portata della previsione statutaria che prevede un vincolo in punto di c.d. "quote rosa", onde verificare, sulla base dell'insegnamento fornito dalla Corte costituzionale con sentenza 5 aprile 2012, n. 81, se essa sia o meno idonea a veicolare in concreto la discrezionalità politica in questo settore.

E sul punto, recita l'art. 48 dello Statuto comunale, rubricato "Pari Opportunità", che: *"Per promuovere la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, di essa deve far parte almeno un assessore di sesso femminile, salvo espressa rinuncia da parte delle interessate o l'assenza nella maggioranza di Consiglieri di sesso femminile"*.

Dispone poi il secondo comma del medesimo articolo che: *"il verificarsi delle circostanze del comma precedente non obbliga il Sindaco a nominare assessori di sesso femminile persone estranee al Consiglio"*.

Tale essendo il tenore dell'art. 48 Statuto comunale, reputa il Collegio che - diversamente dalla fattispecie decisa con sentenza di questo T.A.R. n. 2025/2012 (nella specie, il relativo statuto aveva una portata assolutamente generica, enunciando un mero obiettivo, valevole in chiave soltanto programmatica, sicché esso non era idoneo a veicolare in concreto la discrezionalità politica del Sindaco, imponendogli la nomina di assessori di sesso femminile) - detta previsione statutaria ha un sufficiente contenuto precettivo. Invero, essa prevede, nel primo comma, una regola specifica, rappresentata dalla necessità che della giunta municipale faccia parte *"almeno un assessore di sesso femminile"*.

Il secondo comma, poi, dispone che in caso di rinuncia ovvero assenza di donne nella maggioranza consiliare, non vi è obbligo del Sindaco di procedere alla nomina di assessori provenienti dal gentil sesso.

Tanto premesso, occorre ora coordinare la portata della regola generale dettata dal primo comma dell'art. 48, con quella, di tipo eccezzuativo, espressa nel secondo comma del medesimo articolo. E sul punto, ribadisce il Collegio, confermando il proprio, precedente orientamento (T.A.R. Lecce, n. 1162/2012), che al fine di contemperare gli opposti interessi, in caso di assenza di donne all'interno della maggioranza consiliare il Sindaco non può ritenersi obbligato ad individuare assessori di sesso femminile al di fuori della maggioranza consiliare oppure al di fuori della compagine consiliare, ma neppure può ritenersi tout court esonerato dall'obbligo di nomina di assessori di sesso femminile, occorrendo invece che egli svolga un minimum di indagini conoscitive, tese ad individuare, all'interno della società civile (e beninteso nel solo bacino territoriale di riferimento del Comune, non potendo dirsi obbligato a spingersi oltre), personalità femminili in possesso di quelle qualità - doti professionali, nonché condivisione dei valori etico-politici propri della maggioranza uscita vittoriosa alle elezioni - necessarie per ricoprire l'incarico di componente la giunta municipale.

È ovvio che tali indagini e, con esse la nomina di assessori di sesso femminile al di fuori della maggioranza consiliare, avranno ragion d'essere solo se compatibili con l'esigenza primaria della "governabilità", cioè se non pregiudicano l'esistenza del "governo locale" espresso dalle urne.

Di tali indagini, e del loro esito, dovrà darsi conto, anche in sintesi, nel decreto sindacale con il quale vengano eventualmente nominati unicamente assessori di sesso maschile.

Solo entro tali termini, pertanto, può dirsi che non vi è obbligo del sindaco "a nominare assessori di sesso femminile persone estranee al Consiglio", secondo il dettato dell'art. 48, 2° comma, Statuto comunale. E solo se interpretata in tali termini, tale ultima norma può dirsi in linea con le suddette coordinate comunitarie e nazionali in punto di tutela della parità dei sessi nell'accesso alle cariche elettive.

In tal modo, trovano un sincronico punto di convergenza sia le legittime esigenze connesse al rispetto delle scelte politiche e degli equilibri di coalizione, e sia quelle - altrettanto meritevoli di tutela - di rispetto della parità di sessi nell'accesso ai pubblici uffici. Esigenze, queste ultime, che - onde evitare il formarsi di "zone franche", sottratte come tali al controllo giurisdizionale garantito dall'art. 113 Cost. - esigono la sussistenza di decreti sindacali adeguatamente motivati in caso di mancata nomina in giunta di assessori donna, sì da rendere possibile uno scrutinio giurisdizionale che non sia soltanto formale ed estrinseco (la provenienza dell'atto dal sindaco, il rispetto dei tempi normativamente previsti, ecc.), ma pieno ed effettivo, in linea con le coordinate costituzionali e comunitarie (art. 111 Cost.; 6 CEDU) in punto di effettività della tutela giurisdizionale.

Venendo al caso di specie, è ben vero che né la A., né la P., sono state elette in consiglio comunale, sicché non si versava nell'ipotesi descritta dall'art. 48, 1° comma, Statuto comunale.

Tuttavia, per le ragioni testé esposte, ciò non esonerava il Sindaco dallo svolgere un nucleo minimo di indagini, da rappresentare poi al Consiglio comunale in sede di presa d'atto della nomina di soli assessori uomini, o dal giustificare il sacrificio delle indagini in esame all'esigenza primaria del rispetto degli equilibri risultanti dal voto.

Senonché, nella specie, sotto un primo profilo i decreti di nomina degli assessori non recano alcuna motivazione sul punto della mancata nomina di assessori di sesso femminile. La qual cosa è già di per sé sufficiente ad una loro valutazione in termini di illegittimità.

In secondo luogo, e ad abundantiam, emerge dalla documentazione in atti che, successivamente alla presa d'atto della giunta da parte del consiglio comunale - e pertanto, a tempo oramai "scaduto", essendosi esaurita la fase procedimentale dettata degli artt. 6 s.s. TUEL - il Sindaco ha interpellato soltanto due donne, di cui una del tutto inutilmente, provenendo la stessa dalle fila dell'opposizione, ed essendo pertanto scontato il suo diniego.

All'evidenza, tali indagini devono ritenersi del tutto inconferenti, oltre che tardive, e pertanto non risultano idonee a far ritenere assolto l'obbligo di cui all'art. 48, 2° comma, Statuto comunale, interpretato costituzionalmente e comunitariamente nei termini sopra descritti.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.

Ne discende l'annullamento degli atti impugnati.

Omissis.